



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI - PASCOLI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado - Sezione Ospedaliera
Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria Telefono: 0965 892030
C.M.: RCIC85700L - C.F.: 92081500800 - Codice Univoco Ufficio UFN6OE - Codice IPA: istsc_rcic85700I
<http://www.icgalileipascoli.edu.it> - rcic85700I@pec.istruzione.it - rcic85700I@istruzione.it

A tutte le famiglie

E p.c. Al personale docente e non docente

OGGETTO: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia L.R. n. 46 del 23-10-2023

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 233 del 25 ottobre è stata pubblicata la legge regionale n. 46 del 23/10/2023 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La legge suddetta cita testualmente: (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico) 1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi. 2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina. Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia ed 5 giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate attraverso RE AXIOS con le modalità da tempo consolidate. Restano fermi modalità e termini per le specifiche giustificazioni per motivi diversi da malattia. Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie. Pertanto, si consiglia di non fare rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Lucia Zavettieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19
(NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ED IL DIRITTO DI ACCESSO)

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 23 ottobre 2023

*Si assegna il numero **46**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2023***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:



Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2001)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO
ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
25.10.2023
14:22:45
GMT+01:00

